



TRIBUNALE DI LECCE  
IL PRESIDENTE

Nov. m. 15 | 25

**Oggetto:** Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale; PROROGA;

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che ha modificato l'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, nonché le modifiche apportate al comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, dalle quali scaturisce una precisa regolamentazione circa l'entrata in vigore del processo penale telematico, previsto dagli artt. 110 – 111 - 111 bis – 111 ter del codice di rito, che impone, a far data dal 1° gennaio u.s., il deposito telematico degli atti della fase dell'udienza preliminare, dell'udienza dibattimentale del procedimento per decreto, del procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, della sospensione del procedimento con messa alla prova, dell'archiviazione e della riapertura delle indagini, mentre con riferimento alle altre fasi la modalità alternativa secondo una diversa scansione temporale (fino al 31.03.2025 per gli atti relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo per soggetti abilitati interno ed esterni; fino al 31.12.2025 per i restanti atti esclusi quelli per i quali è già in vigore il deposito esclusivamente telematico);

- richiamato il contenuto del provvedimento emesso da questa Presidenza in data 8.01.2025;
- letta la relazione depositata dal R.I.D. e dal Mag.Rif del settore penale in data 29 gennaio u.s. in ordine al permanere di molte delle criticità dell'applicativo in questione.

Dalla concreta attività di sperimentazione condotta dai Colleghi è stato rilevato quanto segue:

**"- UFFICIO GIP-GUP**

L'ufficio decreti penali di Lecce segnala:

- tra i soggetti destinatari della notifica nell'applicativo, non è compreso l'Utep;
- nel modello precaricato gli avvisi sono scorretti e carenti; manca anche l'avvertenza che, pagando entro 15 giorni, la pena è ridotta di un quinto; manca un vero e proprio dispositivo di condanna;

ANL

vi è la necessità di allegare al decreto penale un modulo in cui sono riportati i Codici tributo per consentire al condannato di pagare, ina ciò non è previsto dall'applicativo;

- sul decreto firmato e depositato dal magistrato non compare il numero del decreto;

- allo stato la funzionalità di personalizzazione dei modelli e di implementazione da parte dell'utente (*designer*) NON risulta funzionante (infatti il Ministero non ne fa menzione nelle varie *slides* diffuse) quindi l'utente o l'ufficio non possono personalizzare i modelli. Se dal record del singolo procedimento si cerca un modello (funzionalità 'redigi atto') il sistema propone soli 18 modelli predefiniti (13 dei quali inutili ai fini della gestione dei flussi a deposito telematico obbligatorio lato GIP ex DM 206/2024). Nelle ultime ore, poi, è stato implementato il titolario lato GIP/GUP (da 67 'titoli' della scorsa settimana a 103 'titoli' al 21.1.2025). Tuttavia, le annotazioni manuali in SICP (imposte dalla funzionalità 'carica atto da esterno') di tutte le tipologie di atto/provvedimento sono farraginose perché:

- la comunicazione tra i due sistemi va spesso in crash/errore o comunque è lentissima;

- anche quando APP richiama correttamente la schermata di RegeWeb e la procedura di annotazione manuale nel registro va apparentemente a buon fine, accade spesso che APP indichi l'atto ancora come 'da annotare';

- nelle rare ipotesi in cui si riesce a finalizzare l'annotazione a RegeWeb. il dispositivo caricato in APP è visibile e scaricabile nella sezione 'gestione atti e documenti' di RegeWeb. Tuttavia, occorre procedere manualmente all'assegnazione del numero progressivo della sentenza oltre che alla registrazione dell'esito del giudizio, fondamentale per la corretta tenuta del registro (condanna/assoluzione/proscioglimento per ragioni processuali bilanciamento o esclusione di circostanze/riqualificazione giuridica etc).

Tra i modelli è assente, tra l'altro, quello di decreto di giudizio immediato.

- non è dato sapere se l'ufficio dibattimento di Brindisi o Taranto sia in grado di visualizzare su APP 2.0 il fascicolo relativo ai procedimenti in fase di indagini presso la Procura della Repubblica di Lecce (DDA, pedopornografia, reati informatici) ma che in sede di giudizio ritornano dinanzi al giudice naturale, dunque, presso i suddetti tribunali per il successivo dibattimento poiché allo stato sembra che l'applicativo non preveda una operatività infradistrettuale;

- per il procedimento di messa alla prova manca la sentenza di estinzione della pena per esito positivo della messa alla prova: caricandola come "atto atipico" non si ha poi la possibilità di ottenere il numero della sentenza perché, in tal caso, non è prevista la firma del cancelliere.

APe

L'utilizzo dell'atto atipico, tra l'altro, "sporca" il dato con conseguenti problemi per le estrazioni statistiche.

Per lo stesso procedimento manca, tra l'altro, il decreto di citazione a giudizio a seguito di rigetto di richiesta di messa alla prova conseguente ad opposizione a decreto penale.

L'ufficio sentenze e l'ufficio decreti penali segnalano una problematica attinente l'attestazione di irrevocabilità: nell'applicativo è previsto il relativo titolato ma non è inserito un modello preimpostato, per cui, per ogni sentenza o decreto penale, bisognerebbe caricare un atto appositamente redatto con conseguente dispendio di tempo;

- Il sistema non consente al cancelliere di firmare il decreto di rinvio a giudizio.

Il direttore di cancelleria dell'ufficio G.I.P., inoltre, segnala:

- alla voce "atti da annotare a registro", i dati sono trasferiti al SICP ma il relativo fascicolo risulta poi bloccato;

- non è prevista la possibilità di creare i verbali di MAP, patteggiamento e abbreviato funzione designer;

- per il carico modelli dalla funzione Designer, il sistema crasha dopo aver creato il modello da errore;

- caricato un atto per errore, il sistema non ne consente l'eliminazione una volta approvato;

- in alcuni casi i fascicoli vengono trasmessi al giudice per la firma, ma il magistrato non li ritrova;

- molto spesso il cancelliere non riesce a "lavorare" il fascicolo per mancata titolarità dello stesso;

- il sistema chiede l'esito del provvedimento (es. conclusione, assenza imputato o meno, rinvio di udienza) prima che sia stato effettivamente emesso un provvedimento obbligando ad inserire l'esito dell'udienza prima che la stessa si sia conclusa;

- l'utilizzo di App nell'udienza preliminare dilata notevolmente i tempi di definizione dei procedimenti, di fatto costringendo a fissare meno processi per ogni udienza con conseguente rischio di risultati negativi in termini statistici.

#### UFFICIO DIBATTIMENTO

Le criticità emerse in questo mese di "sperimentazione su tessuto vivo", sono state compendiate in quattro aree tematiche che concernono il crinale documentale, gestionale, redazionale e l'udienza dibattimentale. Si è riservata, poi, una sezione finale dedicata ai riti alternativi per i quali vige l'obbligatorietà del deposito telematico.

ASL

Ebbene, sotto il profilo documentale, va preliminarmente dato atto che anche per il dibattimento si ripropone la tematica dell'incompleta migrazione degli atti da Document@ a Mercurio con conseguente necessità di ancorare la formazione del fascicolo telematico di cui all'art. 111 ter c.p.p. alla consultazione di Document@ da effettuare in simultanea con APP 2.0. Nel recentissimo passato si è avuto modo di segnalare che anche quando il fascicolo su APP risultava parzialmente implementato, la sua consultazione appariva ancora molto difficoltosa in quanto spesso gli atti risultavano catalogati come "Atti vari" senza quindi possibilità di intuirne il contenuto così costringendo l'utente all'apertura del singolo file. Alcuni atti, tra l'altro, pur indicizzati, non risultavano in alcun modo visualizzabili. Tuttavia, con l'ultima patch del 23.02.2025 "*è stato avviato il processo di allineamento tra i titolari di Documenti e il titolano nazionale ad oggi presente in APP, volto alla risoluzione di alcune segnalazioni pervenute a questa Direzione relative a casistiche di mancato allineamento e dunque di mancata visibilità in Document@, di atti acquisiti in APP*". In effetti, ora accanto alla dizione "Atti vari" si è aggiunta una specificazione sul tipo di atto.

La migrazione, comunque, appare carente non soltanto con riguardo a Document@, ma anche con riferimento ad atti che dovrebbero provenire da altri portali, quale quello delle trascrizioni: si è verificato che la presenza dei verbali all'interno del fascicolo telematico consultabile su APP non è assolutamente scontata senza che l'assenza documentale possa ricondursi ad alcuna ragione tecnica.

Frequenti sono gli errori di comunicazione dei dati in uscita da APP a SICP, con costante blocco del fascicolo su quest'ultimo applicativo e necessità di apposito intervento del supporto informatico per permettere la corretta annotazione dei dati (ad esempio di un rinvio di udienza o di un dispositivo). Tra l'altro per quel che si è potuto constatare ciò che si lavora su APP non si ribalta automaticamente su SICP per cui è sempre necessario duplicare i passaggi.

Poi, sotto il profilo della usabilità documentale, deve necessariamente evidenziarsi che su APP si registra una notevole difficoltà di consultazione nel caso di necessità di apertura di più fascicoli contemporaneamente: intatti l'applicativo consente di aprire una nuova finestra solo nella fase relazionale per cui, se si vogliono visionare più fascicoli, occorre, ogni volta, tornare indietro nella HOME perdendo tutti i risultati della ricerca sino a quel momento effettuata.

Anche la visualizzazione del ruolo di udienza risulta assolutamente poco funzionale essendo condizionata, non soltanto dalla data e dal nominativo del magistrato, ma altresì dal numero dell'aula indicato e dalla tipologia di formattazione prescelta (maiuscolo o minuscolo).

ABC

Va segnalato che con l'ultima patch del 23.1.2025 è stata inserita la card "Atti pendenti" nella quale però, contrariamente a quanto indicato nella relativa nota DGSIA, sono visualizzabili, da parte del magistrato, tutti gli atti trasmessi ad APP dai portali (nomine, appelli, liste testi etc...) a prescindere dalla segnalazione da parte della cancelleria (come può evincersi chiaramente dalla tipologia di atti elencati che difficilmente il cancelliere segnalerebbe al magistrato).

Si evidenzia tra l'altro che, sotto il profilo dell'usabilità, anche in relazione a tale card si registrano problemi di corretta intellegibilità dell'effettivo contenuto degli atti in quanto, ad es., si è verificato che visualizzando un atto titolato "atto abilitante" in realtà compariva la sentenza di primo grado erroneamente indicizzata come "atto da avvocato".

Sotto il profilo gestionale, risulta problematico gestire il caso in cui il magistrato sia sostituito da un collega o da un Gop per una singola udienza.

Invero secondo quanto descritto nel Manuale Configurazione Profili e Funzioni (ver. 5.7.34 del 18.12.2024) per quello che riguarda tali tipologie di utente:

*"in APP le tipologie utente:*

- *Magistrato visibilità ruolo*
- *Magistrato visibilità ufficio*

*Hanno visibilità limitata al proprio ruolo, ovvero vedono solo i procedimenti a loro assegnati".*

Non risultano dunque allo stato presenti in APP meccanismi che consentano al giudice in sostituzione di visualizzare il ruolo del sostituito né di redigere provvedimenti. All'uopo, invero, non può essere in alcun modo utile la funzione di "gestione diritti" in quanto la stessa consente solo la redazione condivisa dell'atto, la cui approvazione e firma è sempre di spettanza del titolare del ruolo.

L'unica soluzione allo stato possibile sembra essere quella di operare manualmente la modifica dell'assegnazione del singolo fascicolo su SICP mediante attribuzione dello stesso al magistrato in sostituzione. Naturalmente l'operazione diventa piuttosto gravosa in caso di udienze particolarmente complesse, soprattutto qualora il fascicolo non venga definito dal sostituto con rientro nel ruolo del sostituito.

Parimenti problematica è la trattazione della materia dei reclami alle archiviazioni la cui mancata informatizzazione impedisce ogni gestione telematica degli stessi.

Nello specifico, preme segnalare che, secondo una lettura coordinata delle disposizioni del D.M. n. 206/2024, la materia dei reclami disciplinati dall'art. 410 bis c.p.p., seppur non menzionata

*AS*

con riguardo agli atti per cui è prevista l'obbligatorietà del deposito telematico per gli uffici G.i.p., tuttavia, non sembra esclusa dal D.M. dall'ambito di obbligatorietà implicitamente previsto per il Tribunale ordinario. Ed allora non può non rilevarsi che:

- non è possibile procedere su APP al deposito della decisione sui reclami proposti prima dell'obbligatorietà mediante canale non telematico;
- per i reclami pervenuti o che perverranno tramite portale, allo stato, non è dato comprendere se potrà essere formato su APP il relativo fascicolo digitale, non transitando essi da RegeWeb (in effetti nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'introduzione della disciplina sui reclami RegeWeb non risulta aggiornato in tale senso e la Cancelleria è costretta a tenere dei registri cartacei). Conseguentemente non è dato sapere se è stato predisposto il relativo flusso redazionale. Per quanto riguarda il crinale redazionale, deve registrarsi, favorevolmente, il superamento dell'impostazione binaria "carica/redigi atto" che costringeva l'utente ad effettuare estenuanti tentativi attesa la collocazione assolutamente casuale ed imprevedibile dei modelli nell'uno o nell'altro percorso.

Ed infatti, con una delle ultime patch, le funzionalità "carica atto da firmare" e "redigi atto" sono state unificate in modo da consentire al magistrato di rinvenire, nell'ambito dello stesso flusso, tutti i modelli allo stato utilizzabili.

Va tuttavia segnalata anche per il dibattimento la grave inadeguatezza dei modelli forniti dal sistema che spesso sono assolutamente inutili per scarsità di contenuti o, comunque, poco funzionali se non addirittura distonici rispetto all'esigenza redazionale evocata con il flusso redazionale prescelto.

Tra l'altro, allo stato, non risulta possibile adoperare la funzione *designer* per creare modelli per il dibattimento.

Il titolario, inoltre, risulta insufficiente non prevedendo neppure la possibilità che la sentenza abbia esiti diversi per ciascun capo di imputazione e per ciascun imputato. Per tale eventualità è stata prevista la sentenza dibattimentale ed. "generica" che di certo non consente di preservare un dato pulito.

Ed ancora: in caso di redazione di sentenza collegiale sono emerse criticità nei flusso di firma tra giudice estensore e Presidente del Collegio in quanto manca la funzione di restituzione della bozza dal Presidente del Collegio al giudice relatore.

Sono stati, infine, registrati problemi di funzionalità dei comandi "massivi" come visti o inserimento agli atti, i quali dopo un primo utilizzo sovente riportano una dicitura di errore.

ASL

Passando al tema dell'udienza dibattimentale, deve preliminarmente evidenziarsi che l'utilizzo di APP sembra incompatibile con il carattere di immediatezza dell'udienza penale nonché con la complessità dei ruoli che il giudice, soprattutto monocratico, è chiamato a gestire.

Primo ostacolo, fra tutti, le produzioni documentali delle parti in quanto, se prodotte analogicamente in udienza, devono essere oggetto di scansione da parte del Cancelliere per farle transitare su APP mediante la funzione "Carica documenti e atti delle parti o degli ausiliari".

Sennonché:

- l'adempimento allo stato risulta impossibile da effettuare in udienza — di cui tra l'altro rallenterebbe la celebrazione — in quanto le aule non sono dotate di scanner;
- l'adempimento risulta difficoltoso da effettuare nel post udienza attese le forniture di scanner ridotte e comunque insufficienti rispetto alla mole di atti che dovrebbero essere digitalizzati (essendo tra l'altro in corso la digitalizzazione di tutti i fascicoli del dibattimento che già impegna risorse tecniche ed umane);
- la scansione potrebbe rivelarsi particolarmente complessa in caso di produzioni documentali corpose (come non di rado accade);
- il personale di cancelleria ha manifestato ritrosia all'espletamento di tale adempimento che ritiene non ricadere tra le proprie competenze.

E' stato inoltre segnalato che vi sono difficoltà nell'acquisizione degli atti prodotti dalle parti in udienza anche in formato digitale perché:

- APP consente l'acquisizione di un singolo file alla volta con la conseguenza che, se i documenti sono costituiti da più files. Vanno acquisiti uno alla volta con enorme perdita di tempo;
- il titolano non contiene la voce "atti prodotti dalle parti" con conseguente necessità di inserire la voce "atto generico" inserita con l'ultima patch che naturalmente difetta giocoforza di immediata intellegibilità in fase di consultazione; APP consente l'acquisizione di file multimediali solo fino a 200 MB spesso insufficienti.

Non si può non segnalare che l'utilizzo di eventuali pendrive per la produzione in udienza della documentazione proveniente dalle difese, oltre ad esser da tempo scoraggiata dallo stesso Ministero, stante l'impossibilità di garantire la sicurezza del dispositivo fornito, impone un ulteriore lavoro di verifica e di controllo di quanto depositato in formato cartaceo e quanto inserito all'interno del supporto digitale. Conseguentemente, per consentire l'espletamento di tale attività sarà necessario sospendere l'udienza o rinviarla a data successiva, con evidente dilatazione dei tempi di trattazione dei processi anche di apparente rapida definizione.

psd

Qualora, invece, l'interessato, facendosi parte diligente, provveda a depositare l'atto fuori udienza trasmettendolo telematicamente, sorge il diverso problema di garantire la possibilità del contraddittorio delle parti in udienza e, dunque, di assicurare loro di poter visionare il contenuto dello stesso al fine di consentire l'interlocuzione sulla sua ammissibilità e rilevanza. In assenza di dispositivi ed applicativi informatici che consentano la consultazione degli atti digitali in udienza, allo stato ciò necessariamente comporterà:

per i difensori la necessità di produrre comunque in udienza una copia cartacea di "cortesia" delle proprie produzioni documentali;

per il P.M. la necessità di disporre del fascicolo cartaceo e di stampare eventuali atti già pervenuti nativi digitali. Sembra mancare, inoltre, la possibilità di espungere atti dal fascicolo digitale presente su App nel caso in cui siano indebitamente transitati ovvero sia accolta l'eccezione di inammissibilità od irrilevanza sollevata dalle parti.

Sebbene la problematica concernente la redazione dei verbali sembra essere stata superata, è stato segnalato che, tuttavia, se il cancelliere non specifica il nominativo del magistrato, il verbale da lui redatto viene trasmesso al visto di tutti i giudici della sezione sebbene il fascicolo sia visibile soltanto sul ruolo del magistrato titolare.

Va stigmatizzata l'estrema lentezza dell'applicativo in grado di dilatare sensibilmente i tempi di gestione dell'udienza che, in nessun caso, ove celebrata adoperando i verbali nativi digitali e redigendo sentenze anch'esse digitali, si è conclusa prima delle ore 20:00 di sera, pur avendo interrotto la trattazione pubblica già nelle prime ore pomeridiane. In altri casi, per garantire un corretto andamento dell'udienza si è dovuta abbandonare l'idea di procedere alla verbalizzazione telematica od effettuarla in maniera asincrona rispetto alla reale trattazione. Ciò ha comportato, tra l'altro, un notevole rallentamento delle attività della cancelleria, costretta a predisporre preventivamente verbali accurati al fine di ridurre al minimo i disagi nello svolgimento dell'udienza nonché ad effettuare i normali adempimenti post udienza nei giorni a seguire.

#### MAP

#### ORDINANZA DI AMMISSIONE

Nel caso debba redigersi un provvedimento di ammissione alla messa alla prova, l'unica opzione utilizzabile sembra essere "Sospensione del processo per messa alla prova" che, però, appare più agevolmente sussumibile (come lo stesso titolo suggerisce) nell'ambito degli adempimenti preliminari di cui all'art. 464 bis c.p.p. (richiesta ed allegazione del programma/richiesta di

p.s.

elaborazione del programma/accertamenti giudiziali) piuttosto che nel provvedimento di ammissione del giudice di cui all'art. 464 quater c.p.p.. Esiste, comunque, solo la funzionalità di "Carica atto da firmare".

#### SENTENZA

Nel caso di esito positivo della MAP e necessità di redazione della relativa sentenza, se si flagga il rito compare la possibilità di caricare il verbale ma non la sentenza. Se si deflagga il rito della messa alla prova e si flagga quello del predibattimento non risulta alcuna opzione percorribile. Anche se si deflagga il rito non risulta alcun modello di sentenza utilizzabile per la dichiarazione di estinzione del reato. Si rammenta che, in caso di ammissione alla messa alla prova dinanzi al Tribunale monocratico, sì è in fase di udienza predibattimentale per cui non è opzionabile neanche la dicitura generica "sentenza dibattimentale". Occorrerà quindi utilizzare fatto generico' con la funzione di "Carica atto da firmare", con quello che ne consegue in punto di affidabilità del dato statistico.

#### PATTEGGIAMENTO

Per la redazione della sentenza di patteggiamento è messa a disposizione la funzionalità "Redigi atto" o "Carica atto da firmare" cliccando sui tre puntini (ancora una volta una scelta operativa assolutamente incomprensibile ed eccentrica). Continuando il flusso redazionale si apre però una scheda che riporta un modello di sentenza ex arti. 530/535 c.p.p. ("Condanna/Assolve") anziché 448 c.p.p.".

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso,

ritenuto che, allo stato, le criticità del sistema testé richiamate (solo per grandi linee) continuino ad avere immediate ricadute sulle normali attività processuali incidendo negativamente sulla loro speditezza, con conseguente aggravio del lavoro dei magistrati e del personale, talché non è azzardato prevedere un aumento delle pendenze contrario, peraltro, al principio di ragionevole durata del processo, che trova fondamento concreto nella celerità e speditezza della sua proceduralizzazione;

visto l'art. 175 bis c.p.p., considerando quale malfunzionamento del sistema quella forma prevista nel comma 4 di tale articolo che attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato", e ritenuto che si appalesa tanto opportuno quanto necessario mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici), ricorrendo altresì alle modalità di cui al co. 4 dell'art. 110 c.p.p., almeno fino al 28 febbraio 2025, con possibilità di proroga, al fine di consentire, in primo luogo,

ADL

un'adeguata configurazione dell'applicativo tale da essere facilmente fruibile dalle parti, le opportune verifiche in ordine al suo concreto funzionamento in ragione delle ultime implementazioni del sistema, a seguito di un'adeguata sperimentazione delle funzionalità di più recente introduzione al fine di segnalare ulteriori profili di criticità;

ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità in mancanza di previsione specifica, anche alla luce del disposto dell'art. 175 bis c.p.p. nonché della possibile sanatoria per il raggiungimento dello scopo;

**P.Q.M.**

attesta la persistenza del malfunzionamento del sistema informatico in uso presso il Tribunale di Lecce, nel senso indicato in narrativa,

***dispone***

la proroga della sospensione, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP -, già disposta con il provvedimento di questo Presidente in data 8.01.2025, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie ai sensi dell'art. 175 bis co. 3 c.p.p. - relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché a quelle relative all'udienza dibattimentale e predibattimentale, fino alla data del 28 febbraio 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

In ogni caso trova applicazione il disposto di cui agli artt. 110 co. 4 e 111 ter co. 3 c.p.p..

Il Mag.Rif e il R.I.D. del settore penale faranno pervenire, entro il 25 febbraio p.v., una relazione sullo stato dell'applicativo in oggetto e del grado della digitalizzazione dell'Ufficio.

I Presidenti delle sezioni penali potranno convocare, in via d'urgenza, una o più riunioni dell'intero settore penale, dandone notizia al sottoscritto e alla Dirigente Amministrativa, al Procuratore della Repubblica sede e al Magistrato Referente per l'Informatica di tale Ufficio, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

***Dispone***

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questo Tribunale e che lo stesso venga comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Mag.Rif e al RID del settore penale, alla Dirigente Amministrativa per l'ulteriore comunicazione

*pdl*

al settore interessato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e alla Camera Penale di Lecce nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Lecce, 31 gennaio 2025

Il Presidente

Antonio Del Coco

*A. Del Coco*